



Città di
Cologno Monzese



Area: AFFARI GENERALI
Servizio SUAP Sportello Unico Attività Produttive

Responsabile: Enrico Mautone
Pratica trattata da: Dott. Gianpiero Vergata – tel 02.25308.708

Cologno Monzese, 10.09.2014

e. p.c.

Prot. n. 27618

Pratica S.U.A.P. 94_13

Spett.le
Soc. NUOVA CAVALIERE S.R.L.
inviata alla casella PEC:
testa@pec.ecosphera.net

All'Area qualità ambiente ed Energia della
Provincia di Milano
inviata alla casella PEC:
protocollo@pec.provincia.milano.it

All' A.S.L. Milano
inviata alla casella PEC:
scia.asl.milano@pec.regione.lombardia.it

All'A.R.P.A. Milano
inviata alla casella PEC:
dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it

All'A.T.O. Provincia di Milano
inviata alla casella PEC:
atoprovinciadimilano@legalmail.it

Al Servizio Ecologia
S E D E

Oggetto: RILASCIO Autorizzazione Unica Ambientale - Comune di Cologno Monzese - insediamento di Via Bilbao n. 3/a – per le operazioni di recupero rifiuti e per lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia derivanti dal dilavamento delle superfici scolanti, relativa all'attività di “recupero e commercio di rottami non ferrosi” (Pratica S.U.A.P. n. 94/13).

In riscontro alla Vs. istanza, pervenuta in data 04.07.2013 – Prot. n. 21758, tendente ad ottenere il rilascio dell'A.U.A. citata in oggetto, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13.03.2013 n. 59, unitamente alla presente si trasmette l'Autorizzazione Dirigenziale raccolta generale n. 8119/2014 del 07.08.2014 - Prot. n. 170726/2014 - fasc. 9.3 / 2014 / 48, comprensiva dei relativi allegati che formano parte integrante e sostanziale della stessa, emessa dalla Provincia di Milano e pervenuta in data 25.08.2014 con nota registrata al n. 26042 del Prot. Gen. di questo Ente.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SUAP
Enrico Mautone
(Firmata Digitalmente)



**Provincia
di Milano**

Area Tutela e Valorizzazione Ambientale
Settore Monitoraggio Giuridico e Autorizzazioni Uniche Ambientali

Autorizzazione Dirigenziale

Raccolta Generale n.8119/2014 del 07/08/2014

Prot. n.170726/2014 del 07/08/2014
Fasc.9.3 / 2014 / 48

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.Lgs. 59/2013, art. 4 c.7, alla Ditta Nuova Cavaliere s.r.l. con sede legale a Milano - V.le Monza n. 200 - ed insediamento in Comune di Cologno Monzese - Via Bilbao n. 3/A - per le operazioni di recupero rifiuti e per lo scarico in fognatura delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia derivanti dal dilavamento delle superfici scolanti.

IL DIRETTORE DEL SETTORE Monitoraggio Giuridico e Autorizzazioni Uniche Ambientali

Visto il D.Lgs. 03.04.06 n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell' art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 convertito, con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012 n. 35*";

Vista la circolare n. 19 del 5/8/2013, pubblicata sul B.U.R.L. n. 37 del 9/9/2013, con la quale la Regione Lombardia ha dettato "*Primi Indirizzi regionali in materia di Autorizzazione Unica ambientale (AUA)*";

Vista altresì la Legge 07 Agosto 1990 n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e s.m.i.;

Visto il decreto del Presidente della Provincia di Milano protocollo n. 246308 del

9/10/2013 con il quale è stata attribuita la Direzione del Settore Monitoraggio Giuridico e Autorizzazioni Uniche Ambientali e le relative competenze in merito all'adozione dei provvedimenti inerenti i relativi procedimenti , prorogato con decreto protocollo n.138586 del 24/6/2014 e confermato con decreto n. 149392 datato 8/7/2014;

Visti inoltre:

- il decreto ministeriale 5 febbraio 1998, come modificato con decreto ministeriale 5 aprile 2008, n. 186;
- la decisione della Commissione delle Comunità Europee n. 2000/532/CE del 3.05.2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- la direttiva ministeriale 9 aprile 2002;
- la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, come modificata dalle leggi regionali 3 agosto 2004, n. 19, 20 dicembre 2004, n. 36, 8 agosto 2006, n. 18, 11 dicembre 2006, n. 24, 27 febbraio 2007, n. 5, 12 luglio 2007, n. 12, 18 giugno 2008, n. 17, 27 giugno 2008, n. 19, 29 gennaio 2009, n. 1, 29 giugno 2009, n. 10, 5 febbraio 2010, n. 7, 23 dicembre 2010, 27 dicembre 2010, n. 21, n. 19 e 21 febbraio 2011, n. 3;
- il decreto ministeriale 5 febbraio 1998, come modificato con decreto ministeriale 5 aprile 2008, n. 186;
- la decisione della Commissione delle Comunità Europee n. 2000/532/CE del 3.05.2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato ed integrato dai decreti legislativi 16 gennaio 2008, n. 4, 29 giugno 2010, n. 128, 3 dicembre 2010, n. 205 e 10 dicembre 2010, n. 219 ed in particolare la Parte Quarta, artt. 215 e 216;
- i Regolamenti (UE) 333/2011 e 715/2013 recanti rispettivamente i “criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio” e i “criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Richiamati:

- la deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 8882 del 24.04.2002 *Individuazione dei criteri per la determinazione dell'importo e delle modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero e/o smaltimento dirifiuti speciali, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997 e successive modifiche ed integrazioni, per l'istruttoria tecnica, per il controllo durante l'attività e per il collaudo finale*, così come recepita dalla deliberazione deliberazione di Giunta Provinciale n. 132194/2002 del 23.10.2002, successivamente integrata e modificata, in particolare, da ultimo, con provvedimento di R.G. n. 6535 dell'1.08.2012;
- la deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 19461 del 19.11.2004 “*Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01.*”;
- la deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 7366 del 28.5.2008 *Individuazione delle opere e delle attività di gestione dei rifiuti soggette a competenza provinciale in materia di procedure di verifica di VIA (art. 3, comma 3, l.r. n. 20/1999) ed integrazione alla d.g.r. n. 8882/2002;*
- la deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 10360 del 21.10.2009: “*Modifiche ed integrazioni alla d.g.r. n. 6581/2008 relativa ai criteri per la localizzazione degli*

impianti di gestione dei rifiuti urbani e speciali (art. 19, comma 3, l.r. 26/2003).”;

Visti altresì:

- i Regolamenti Regionali 3 e 4 del 24 Marzo 2006;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 8/2772 del 21 Giugno 2006 di approvazione della Direttiva per l'accertamento dell'inquinamento delle acque di seconda pioggia in attuazione dell'art. 14 comma 2 del R.R. 4/2006;
- la Deliberazione di Giunta Regionale del 20.01.2010 n. 8/11045 recante “*Linee guida per l'esercizio delle competenze in materia di scarichi nella rete fognaria da parte delle Autorità d'Ambito (art.44, comma 1 let c) della L.R. n.26/2003 e s.m.i.*”;
- il Decreto del Presidente della Provincia del 25.05.2010 n. 4/10 con il quale è stato approvato il “*Regolamento per l'utenza del servizio di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico dei reflui provenienti dagli insediamenti produttivi del territorio di competenza dell'Autorità d'Ambito della Provincia di Milano*” pubblicato sul sito www.atoprovinciadimilano.it;
- il Decreto del Presidente della Provincia del 02.05.2011 n. 2/11 – provvedimento n. 3 con il quale è stato approvato il “*Regolamento per l'utenza del servizio di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico dei reflui*” e la “*Carta dei servizi del Servizio Idrico Integrato*”, pubblicato sul sito www.atoprovinciadimilano.it;
- l'Art. 13 comma 2 del D.L. 29.12.2011 n. 216 – convertito con modificazione nella Legge n.14 del 24.02.2012;
- il DPR 445/00 ed i controlli da questo previsti in base ai quali qualsiasi danno, azione, ragione o diritto che venissero contestati, saranno di esclusiva responsabilità del richiedente, sollevando totalmente il soggetto autorizzante da ogni conseguenza;

Visti altresì:

- la Legge Regionale n. 26 del 12 Dicembre 2003 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di gestione del sottosuolo e di risorse idriche” e s.m.i. ed in particolare l'art. 48, ha attribuito le funzioni dell'Autorità d'Ambito e che quest'ultima nella Provincia di Milano, giusta delibera n. 7 del 16 Giugno 2003 s.m.i., aveva affidato l'erogazione del Servizio Idrico Integrato alla società Amiacque Srl (di seguito AMIACQUE) per l'ambito omogeneo 1 della Provincia di Milano e alla società Brianzacque Srl (di seguito BRIANZACQUE) per l'ambito omogeneo 2 della Provincia di Monza e Brianza e che tale affidamento è attualmente in regime di prorogatio di fatto in attesa di provvedimenti di regolarizzazione - in conformità a quanto stabilito dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 307/09 - non potendo essere interrotto un pubblico servizio;
- il Protocollo d'Intesa tra Direzione di Progetto Segreteria Tecnica per l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano e ARPA Lombardia - Dipartimento Provinciale di Milano approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 245/2012 (atti n. 122586/2.10/2012/2) e sottoscritto in data 19.07.2012;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 33/2012 del 12.04.2012 con la quale è stata approvata la Costituzione dell'Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano" ai sensi dell'art. 48, comma 1 bis della L.R. 26/03, quale ente strumentale della Provincia di Milano, con approvazione del relativo statuto;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 16 del 11.04.2013 Rep. 23 con la quale è stato Approvato lo stato attivo e passivo del ramo gestionale ex ATO di Milano, così come risultante al 31.12.2012, con sezionamento delle due aree territoriali ora riferite alla Provincia di Milano e alla Provincia di Monza e Brianza. Approvazione degli scorpori

relativi all'ex ATO di Milano. Approvazione del contratto di servizio in regolazione dei rapporti tra la Provincia di Milano e la costituenda Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano", approvazione delle modifiche dello Statuto ed approvazione di Business Plan della Azienda medesima;

- l'Atto notarile n. 134560 Raccolta 50135 del 31.07.2013 con il quale la Provincia di Milano ha conferito il ramo gestionale ex ATO trasferendolo per costituzione in capo alla "Azienda Speciale Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano" avente p. IVA n. 08342040964;

- la Convenzione per i controlli degli scarichi nella rete fognaria ai fini dell'emissione delle sanzioni amministrative pecuniarie tra Segreteria Tecnica per l'Ufficio d'Ambito ed Amiacque S.r.l del 27.06.2013 (atto n. 0165483/2.10/2013/1);

VISTO che con Deliberazione n. 4 del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano - Azienda Speciale del 20.12.2013 (atti n. 2.10/2013/282 prot. Ufficio Ambito n. 3661 del 23.12.2013) - in ossequio alla Deliberazione Consiliare della Provincia di Milano n. 58/2013 del 19.12.2013 (atti n. 297536/2.10/2013/516), è stata affidata a Cap Holding S.p.A. la gestione del Servizio Idrico Integrato sul territorio della Provincia di Milano per il periodo 01.01.2014 - 31.12.2033 ed è stata altresì approvata la relativa "*Convenzione di affidamento del Servizio Idrico Integrato dei Comuni dell'Ambito della Provincia di Milano*", pubblicata all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale www.atoprovinciadimilano.it;

VISTO il "*Regolamento del Servizio Idrico Integrato*", adottato con Deliberazione n. 4 del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano - Azienda Speciale del 20.12.2013 (atti n. 2.10/2013/282 prot. Ufficio Ambito n. 3661 del 23.12.2013), pubblicato all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale www.atoprovinciadimilano.it;

VISTA la "*Carta del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Milano*", adottata con Deliberazione n. 4 del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano - Azienda Speciale del 20.12.2013 (Atti n. 2.10/2013/282 prot. Ufficio Ambito n. 3661 del 23.12.2013), pubblicata all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale www.atoprovinciadimilano.it;

Preso atto del fatto che la Ditta Nuova Cavaliere s.r.l., con sede legale in Comune di Mialno -Viale Monza n. 200 ed insediamento in Comune di Cologno Monzese - Via Bilbao n. 3/A - ha presentato, in data 19/07/2013 con protocollo SUAP n. 23899, istanza di AUA, per il rinnovo dell' autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque meteoriche di prima pioggia, al SUAP del Comune di Cologno Monzese che l'ha poi inoltrata telematicamente in data 24/07/2013 protocollo n. 189703 alla Provincia di Milano in qualità di autorità competente unitamente alla seguente documentazione:

- domanda settoriale di rinnovo dell' autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque meteoriche di prima pioggia;
- relazione tecnica;
- planimetria;
- copia ricevuta pagamento oneri istruttori;
- copia carta di identità del legale rappresentante;

Dato atto che questa Provincia ha poi trasmesso le seguenti richieste di precisazione:

- in data 08/08/2013 prot. n. 203154 per comunicare l' incompletezza della documentazione trasmessa in relazione ad una comunicazione ex art. 216 D.L.gs 152/2006;
- in data 03/10/2013 prot. n. 240872 per richiedere la documentazione integrativa di cui alla precedente nota in data 08/08/2013;
- in data 10/02/2014 prot. n. 30802 per la conferma per l' allegato grafico;
- in data 16/05/2014 prot. n. 106679 per la richiesta di dichiarazione di conformità di quanto trasmesso a quanto presentato privo di firma digitale.

Precisato che la Ditta nuova Cavaliere ha poi completato la documentazione integrativa richiesta con nota 17/07/2014 prot. prov. n. 156568, trasmettendo, attraverso il SUAP del Comune di Cologno Monzese con nota 31/7/2014 prot. prov.n.165695 istanza di AUA formulata ai sensi del DPR 59/2013 integrata con la richiesta di inserimento nell' autorizzazione in argomento anche della attività di gestione rifiuti con procedura semplificata ai sensi dell'art 216 del DLGS 152/06 consentendo pertanto l'adozione dell'autorizzazione per entrambe le matrici ambientali;

Fatto presente che l'Impresa Nuova Cavaliere S.r.l. con la documentazione trasmessa in data 5.09.2013 (prot. prov.le n. 217971) ha presentato planimetria “*Tav. n. 1 - Planimetria insediamento produttivo con lay-out aree e schema fognario - datata agosto 2013*”;

Dato atto che l'Impresa Nuova Cavaliere S.r.l. in data 5.09.2013 e 22.11.2013 ha trasmesso attestazione di avvenuto versamento degli oneri istruttori riguardanti le operazioni di gestione rifiuti che intende svolgere ai sensi dell'art. 216 del d.lgs. 152/06, calcolato sulla base dei criteri individuati dalla d.g.r. n. 8882 del 24.04.2002, così come recepita dalla d.g.p. n. 132194 del 23.10.2002, successivamente integrata e modificata, in particolare, dall'atto provinciale di R.G. n. 6535 dell'1.08.2012;

Determinato secondo i criteri stabiliti dalla deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 19461/2004, in € 69.202,36.= l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'Impresa Nuova Cavaliere S.r.l. deve prestare a favore della Provincia di Milano per un periodo di anni 15 (quindici) più 1 (uno), così come di seguito specificato:

<i>Operazione</i>	<i>Importo garanzia finanziaria</i>
Messa in riserva (R13) di 718 mc di rifiuti speciali non pericolosi	€ 12.681,32.= (*)
Recupero (R4) di 41750 t/a di rifiuti speciali non pericolosi	€ 56.521,04.=
Totale	€ 69.202,36.=

(*) L'applicazione della tariffa al 10% relativamente alla messa in riserva (R13) dei rifiuti è subordinata al loro avvio al recupero entro 6 mesi dall'accettazione presso l'impianto.

Fatto rilevare che l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti autorizzate, ai sensi dell'art. 216 del d.lgs. 152/06, con il presente provvedimento è subordinato alla formale accettazione, da parte della Provincia di Milano, della garanzia finanziaria;

Ricordato che le operazioni di gestione rifiuti autorizzate con il presente provvedimento possono essere svolte esclusivamente se coperte da idonea e valida garanzia finanziaria;

Dato atto che l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti autorizzate, è altresì subordinato al regolare versamento alla Provincia di Milano del diritto annuale di iscrizione al Registro provinciale delle imprese che effettuano le attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 comma 3, del d.lgs. 152/06, secondo gli importi stabiliti dal d.m. 350/98;

Preso atto di quanto comunicato con nota datata 30/04/2014 prot. 4535, fasc. 2.10/2014\195, pervenuta in data 05/05/2014 protocollo Provincia n. 95847 dall'Azienda speciale ATO Provincia di Milano in merito alla istruttoria tecnico-amministrativa svolta ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. citato;

Preso atto in particolare del fatto che :

- l'istante ha versato gli oneri istruttori e di procedibilità inerenti il rilascio del titolo abilitativo per lo scarico in pubblica fognatura di acque meteoriche di prima e seconda pioggia con versamenti effettuati in data 01/07/2013 secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 8/II045 del 20/1/2010 e dalla D.D.G n. 797 del 1/2/2011, nonchè il contenuto della documentazione trasmessa dal SUAP di Abbiategrasso (MI), in particolare:
- comunicazione di regolarità formale dell' istanza, datata 26/07/2013 (prot. Prov. Mi n. 191750);
- richiesta di parere tecnico di competenza del Gestore Amiacque s.r.l. datata 26/07/2013 (Prot. Prov. Mi n. 191865);
- nota di Amiacque del 22/08/2013 (Prot. Uff. Ambito Mi n. 399) con la quale la stessa sospendeva l' emissione del competente parere tecnico stante la necessità di integrazioni documentali successivamente richieste dall' Ufficio d' Ambito della Provincia di Milano-Azienda Speciale il 29/08/2013 (Prot. Uff. Ambito Mi n. 526) e ricevute il 22/11/2013 (Prot. Uff. Ambito Mi n. 2758), il 25/11/2013 (Prot. Uff. Ambito Mi n. 2795) ed il 06/12/2013 (Prot. Uff. Ambito Mi n. 3177);
- parere tecnico di competenza del Gestore Amiacque s.r.l. richiesto dall' Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano - Azienda Speciale in data 25/11/2013 (prot. Ufficio Ambito n. 2829), e nuovamente il 09/12/2013 (prot. Ufficio Ambito n. 3238) a seguito delle integrazioni e pervenuto in data 07/03/2014 (prot. Ufficio Ambito n. 2279);
- nota dell'Area Qualità dell'Ambiente ed Energie ricevuta in data 11/02/2014 (prot. Ufficio Ambito n. 1305) nella quale viene chiesto allo Srcivente nell'emissione dell'Allegato Tecnico di fare riferimento all'elaborato grafico - "Tavola 01 avente ad oggetto "PLANIMETRIA INSEDIAMENTO PRODUTTIVO CON LAY-OUT AREE E SCHEMA FOGNARIO" dell'agosto 2013" - anzichè all'elaborato grafico - "Tavola 01 avente ad oggetto "PLANIMETRIA INSEDIAMENTO CON RETI FOGNARIE INTERNE E CON LAY-OUT AREE" del luglio 2013", previa verifica della coincidenza dei contenuti;

Visto il pare favorevole espresso da Ato con nota datata 30/04/2014 prot. n. 4535, fasc. 2.10/2014/195, pervenuta in data 05/05/2014 prot. prov.lr n. 95847, con le prescrizioni

contenute nell'"Allegato Tecnico Scarichi in Pubblica Fognatura" unito al presente atto recante protocollo Ato n. 4534 fasc. 2.10/2014/195 del 30/04/2014 e nell'allegato gestione rifiuti del 29/01/2014 prot. n. 21034;

Dato atto che la società Nuova Cavaliere :

- ha completato la documentazione richiesta con nota 17/07/2014 prot. prov. n. 156568, trasmettendo, attraverso il SUAP del Comune di Cologno Monzese con nota 31/7/2014 prot. prov.n.165695 istanza di AUA formulata ai sensi del DPR 59/2013 integrata con la richiesta di inserimento nell' autorizzazione in argomento anche della attività di gestione rifiuti con procedura semplificata ai sensi dell'art 216 del DLGS 152/06 ;
- con nota ricevuta in data 6/8/2014 protocollo provinciale n. 169990 ha trasmesso la documentazione attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo dovuta , richiesta da Provincia di Milano in data 29/7/2014 con nota protocollo provinciale n. 163939;

Richiamate le prescrizioni contenute nell'"Allegato Tecnico Scarichi in Pubblica Fognatura" protocollo ATO n. 4534 del 30/04/2014 e nell'allegato gestione rifiuti 29.01.2014 Prot. n. 21034 più sopraindicati, che formano parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione;

Visti e richiamati:

- gli artt. 32 e 33 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Milano;
- gli artt. 57 e 59 dello Statuto della Provincia;
- l'art. 107 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il Regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti, approvato con deliberazioni CP n. 23352/1184/91 del 18.11.1997 e n. 1034/1184/91 del 29.01.1998 e successive integrazioni;
- l'art. 11 comma 5 del Regolamento sul sistema di controlli interni di cui alla Delibera provinciale R.G. n. 15/2013 del 28/02/2013;
- le Direttive nn. 1 e 2 ANTICORR/2013 del Segretario Generale;

Richiamate:

- la deliberazione del Presidente della Provincia di Milano n.2 del 26/6/2014 (atti n. 78616/5.8/2013/5) assunta ai sensi dell'art 1c.14 della L.56/2014, con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2013;
- la Deliberazione della Giunta Provinciale Rep. Gen. n. 327/2013 del 29 agosto 2013 (atti n. 187151/2013/2000/5.4/2013/9) con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (Peg) 2013;
- la deliberazione del Presidente della Provincia di Milano n. 3 del 26 giugno 2014 (atti n. 139788/1.10/2014/16) assunta, ai sensi dell'art 1 c. 14 della L.56/2014, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2014, il bilancio pluriennale 2014 - 2016 e la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2014 – 2016;

Dato atto che il presente provvedimento è privo di riflessi finanziari di spesa;

Richiamato il PEG 2013 - Obiettivo n.12537- Programma A0AA09 ed il corrispondente obiettivo 13725 inserito nella proposta Peg 2014 in corso di approvazione;

Ritenuta la regolarità della procedura seguita e la rispondenza degli atti alle norme citate;

Ritenuto di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 - art. 4, 7 c.;

AUTORIZZA

1) il rilascio della presente Autorizzazione Unica Ambientale alla Ditta Nuova Cavaliere s.r.l., con sede legale in Comune di Milano, Viale Monza n. 200, ed insediamento in Comune di Cologno Monzese -Via Bilbao n. 3/A -all'attività di recupero rifiuti non pericolosi ed allo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia derivanti dall'attività dal dilavamento delle superfici scolanti alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato tecnico relativo alle operazioni di recupero rifiuti, ex art. 216 D.L.gs 152/2006, protocollo 21034/2014, ed all' "Allegato Tecnico Scarichi in Pubblica Fognatura" protocollo ATO n. 4534/2014 facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per le ragioni e alle condizioni sopraindicate e a quelle di seguito riportate:

1.1 l'Allegato Tecnico Operazioni Recupero Rifiuti (Art. 216 d.lgs. 152/06) e la planimetria "*Tav. n. 1 - Planimetria insediamento produttivo con lay-out aree e schema fognario - datata agosto 2013*" costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale;

1.2 la garanzia finanziaria che l'Impresa Nuova Cavaliere S.r.l. dovrà versare a favore della Provincia di Milano relativamente all'attività di gestione rifiuti ai sensi dell'art. 216 del. d.lgs. 152/06, in base alla vigente regolamentazione regionale è determinata, come ammontare totale, in € 69.202,36.=, calcolata con il seguente criterio:

<i>Operazione</i>	<i>Importo garanzia finanziaria</i>
Messa in riserva (R13) di 718 mc di rifiuti speciali non pericolosi	€ 12.681,32.= (*)
Recupero (R4) di 41750 t/a di rifiuti speciali non pericolosi	€ 56.521,04.=
Totale	€ 69.202,36.=

(*) L'applicazione della tariffa al 10% relativamente alla messa in riserva (R13) dei rifiuti è subordinata al loro avvio al recupero entro 6 mesi dall'accettazione presso l'impianto.

La garanzia finanziaria deve essere prestata ed accettata dalla Provincia di Milano in conformità con quanto stabilito dal presente atto e dalla d.g.r. n. 45274 del 24.09.1999, come integrata dalle dd.g.r. nn. 48055 del 4.02.2000, 5964 del 2.08.2001 e 19461 del 19.11.2004, con validità temporale, come stabilito dall'art. 3, comma 6, del d.P.R. 59/2013, di quindici (15) anni più uno (1), partendo dalla data di notifica del provvedimento all'Impresa, a cura dello sportello SUAP del Comune territorialmente competente;

1.3 la mancata presentazione, all'Autorità competente, entro e non oltre 90 giorni dalla data di notifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale, della garanzia finanziaria ovvero la difformità della stessa dall'Allegato B alla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004, comporta la revoca, previa diffida, del presente provvedimento;

1.4 l'inizio dell'attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del d.lgs. 152/06, autorizzata con il

presente provvedimento, è subordinata:

- alla formale accettazione, da parte della Provincia di Milano, della sopraindicata garanzia finanziaria;

- al pagamento del diritto annuale di iscrizione al Registro provinciale delle imprese che effettuano le attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 comma 3, del d.lgs. 152/06, secondo gli importi stabiliti dal d.m. 350/98;

1.5 le operazioni di gestione rifiuti autorizzate con il presente provvedimento possono essere svolte esclusivamente se coperte da idonea e valida garanzia finanziaria;

1.6 la modifica sostanziale delle operazioni di recupero rifiuti di cui all'art. 216 del d.lgs. 152/2006 è assoggettata al rilascio di nuova Autorizzazione Unica Ambientale;

1.7 ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata, ovvero nei casi di accertate violazioni alle leggi e regolamentazioni vigenti o di quanto contenuto, relativamente alle operazioni di recupero rifiuti, nell'istanza e nell'Autorizzazione Unica Ambientale, si procederà all'adozione dei provvedimenti stabiliti dall'art. 216, comma 4, del d.lgs. 152/06, fatto salvo che l'Impresa non provveda a conformare alla normativa vigente l'attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabilite dall'Autorità competente, fermo restando l'applicazione delle sanzioni del medesimo decreto legislativo;

1.8 l'attività di controllo riguardante l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti verrà svolta dalla Provincia di Milano ai sensi dell'art. 197, commi 1 e 3, del d.lgs. 152/2006 e dagli altri Enti ed Organi di controllo per quanto di competenza. La Provincia di Milano si potrà avvalere, secondo le modalità definite con specifica convenzione, dell'A.R.P.A. - Dipartimento di Milano. Nel caso in cui i controlli saranno eseguiti dal competente Dipartimento dell'Agenzia Regionale suddetta, dovrà essere accertato che la Società ottemperi alle disposizioni del presente provvedimento ed osservi le disposizioni di cui al d.lgs. 152/2006, nonché di tutte le altre normative e regolamenti vigenti in materia ambientale. Le risultanze degli accertamenti dovranno essere comunicate alla Provincia di Milano per l'eventuale adozione dei provvedimenti di cui all'art. 216, comma 4, del d.lgs. 152/2006;

1.9 l'Impresa, qualora le operazioni di gestione rifiuti svolte presso l'impianto rientrano, per attività e quantità trattate, nell'Allegato 1, punto 5, della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), è assoggettata ad Autorizzazione Integrata Ambientale e pertanto dovrà presentare istanza nel rispetto delle tempistiche stabilite dalle regolamentazioni nazionali e/o regionali in materia;

1.10 come disposto dall'art. 5, comma 5, del d.P.R. 59/2013, l'Autorità competente, nei casi previsti dalle lett. b) e c), può comunque imporre, prima della scadenza, il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa.

2) la presente autorizzazione avrà la durata di quindici anni a decorrere dalla data di rilascio da parte del S.U.A.P. del Comune di Cologno Monzese del presente titolo, che dovrà essere comunicata anche alla Provincia di Milano, per la verifica dell'esatta decorrenza degli effetti dell'atto, precisato che l'istanza di rinnovo dell'autorizzazione dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 59/2013;

3) il presente provvedimento sostituisce la preesistente autorizzazione settoriale ambientale per gli stessi titoli abilitativi, limitatamente a quanto previsto, a far data dal provvedimento di rilascio;

4) sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei

luoghi di lavoro;

5) ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 s.m.i., l'esercizio delle attività di controllo, per la verifica del rispetto delle disposizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento e relativi Allegati Tecnici saranno effettuate sia direttamente che per il tramite del Gestore Amiacque S.r.l. dall'ufficio d'Ambito della Provincia di Milano-Azienda Speciale per gli scarichi in pubblica fognatura e da Provincia per le attività di gestione rifiuti;

6) il presente atto verrà trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Abbiategrasso per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale al richiedente Nuova Cavaliere s.r.l., con sede legale in Comune di Milano, Viale Monza 200, ed insediamento in Comune di Cologno Monzese -Via Bilbao n. 3/A;

7) ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. il Responsabile del procedimento amministrativo finalizzato all'assunzione del presente atto è il Direttore del Settore Monitoraggio Giuridico e Autorizzazioni Uniche Ambientali;

8) ai sensi degli artt. 7 e 13 del D. Lgs. 196/03, i dati personali comunicati saranno oggetto da parte della Provincia di Milano di gestione cartacea ed informatica e saranno utilizzati esclusivamente ai fini del presente procedimento. Il Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Milano nella persona del Presidente; il **Responsabile del trattamento dei dati personali ai fini della privacy** è l'Avv. Patrizia Trapani – Direttore del Settore Monitoraggio Giuridico e Autorizzazioni Uniche Ambientali;

9) il presente provvedimento viene inserito nell'apposito registro di raccolta generale dei provvedimenti della Provincia di Milano e trasmesso all'Archivio per esposizione all'Albo; verrà inoltre pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del portale web istituzionale ai sensi dell'art. 23, comma 1 lett. a) del D.lgs. 33/2013;

10) si attesta che il Direttore dell'Area ha accertato, mediante acquisizione di dichiarazione agli atti, l'assenza di potenziale conflitto di interessi da parte di tutti i dipendenti dell'Area stessa, interessati a vario titolo, nel procedimento come previsto dalla L. 190/2012, dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Provincia di Milano e dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento della Provincia di Milano.

Per quanto riguarda infine il rispetto dei termini prescritti dalla legge, si attesta che il termine è stato rispettato avendo dato atto delle cause di sospensione sopra indicate.

Ai sensi dell'art. 3 c. 4 della legge 07.08.90 n. 241 e s.m.i., si comunica che contro il presente atto può essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 gg. oppure al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla data della notifica.

IL DIRETTORE DEL SETTORE
Monitoraggio Giuridico e Autorizzazioni Uniche Ambientali
(Avv. Patrizia Trapani)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive

norme collegate.

L'imposta di bollo, ai sensi del DPR 642/72, risulta essere stata assolta dall'istante con il pagamento di Euro 16,00 per n. 1 marca da bollo contrassegnata con il seguente numero di serie: 01121302242002 e n. 2 marche da bollo da Euro 1,00 contrassegnata con rispettivi seguenti numeri di serie n. 01131113260244,n.01131113260222 e n.01131113260211. L'istante si farà carico della conservazione delle marche da bollo in originale debitamente annullate.

Istruttoria svolta da: Dott.ssa Armida Caviglioli

ALLEGATO TECNICO
OPERAZIONI RECUPERO RIFIUTI
(ART. 216 D.LGS. 152/06)

Ragione Sociale:	Nuova Cavaliere S.r.l.
P.IVA/C.F.	11017680155
Indirizzo sede legale:	Milano - Viale Monza n. 200
Indirizzo impianto:	Cologno Monzese (MI) - Via Bilbao n. 3/A
Attività:	Recupero di rifiuti non pericolosi
Operazioni autorizzate: (Allegato C al d.lgs. 152/06)	- Messa in riserva (R13) - Recupero (R4)
Legale Rappresentante:	Cavaliere Cosimo
Direttore Tecnico:	Cavaliere Francesco

1. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLE OPERAZIONI DI GESTIONE RIFIUTI AUTORIZZATE

- 1.1** l'area su cui insiste l'impianto ha una superficie di 2.900 mq ed è censita al NCTR del Comune di Cologno Monzese al foglio 11 - mappali n. 69, 123, 185, 406. I mappali 69, 185, 406 sono di proprietà della Società, come da atto di conferimento di vendita del 4.11.1986, n. 113961 - REP. 11678 e il mappale 123 è in disponibilità alla Società come da contratto di locazione ad uso commerciale del 29.07.2002, sempre reiterato;
- 1.2** l'area, dal Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Cologno Monzese, ricade in zona "Tessuto Urbano Consolidato ed in particolare in Aree non soggette a trasformazione" e non risulta sottoposta ai vincoli relativi ai criteri penalizzanti/escludenti di cui alla d.g.r. n. 10360 del 21.10.2009, ivi compresi quelli di cui al r.d.l. 3267/23, al d.lgs. 42/2004 ed al d.lgs. 152/06 - Parte Seconda (zone di rispetto dei pozzi di captazione di acqua potabile); risulta, invece, ricadere nel limite di progetto tra la fascia B e il limite esterno della fascia C di cui alla Variante al piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) approvata con d.p.c.m. del 10.12.2004, così come emerge dall'attestazione rilasciata dal Comune di Cologno Monzese in data 16.04.2013 (prot. prov.le n. 102161).

2. ISCRIZIONE REGISTRO RECUPERATORI PROVINCIALE EX ART. 216, COMMA 3, D.LGS. 152/06 E DESCRIZIONE OPERAZIONI DI RECUPERO AUTORIZZATE

- 2.1** l'Impresa è iscritta, con decorrenza dalla data di notifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale e fino alla data di scadenza della stessa, al n. MI00322 del Registro Provinciale tenuto ai sensi dell'art. 216, comma 3, del d.lgs. 152/06 per lo svolgimento dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi di cui al d.m. 5.02.1998, limitatamente alle sottoriportate tipologie, CER, volumi e quantità:

Tipologia	Descrizione	CER	Attività autorizzate	Quantità		
				t/a	mc/a	mc
3.1	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione i rifiuti individuati dai seguenti codici	100210, 100299, 120101, 120102, 120199, 150104, 160117, 170405, 190102, 190118, 191202, 200140, 100299, 120199	R13/R4	40.000	5.000	510
3.2	Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e, limitatamente ai cascami di	120199, 150104, 170401, 170403, 170404, 170406,	R13/R4	1.750	250	15

Tipologia	Descrizione	CER	Attività autorizzate	Quantità		
				t/a	mc/a	mc
	lavorazione i rifiuti individuati dai seguenti codici	170407, 100899, 120199				
1.1	Rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi	150101, 150105, 150106, 200101	R13	200	600	30
3.2	Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e, limitatamente ai cascami di lavorazione i rifiuti individuati dai seguenti codici	100899, 110501, 110599, 120103, 120104, 170402, 191002, 191203, 200140, 100899, 120199	R13	1.750	250	15
5.7	Spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto	160216, 170402, 170411	R13	150	50	3
5.8	Spezzoni di cavo di rame ricoperto	160118, 160122, 160216, 170401, 170411	R13	250	30	10
5.16	Apparati, apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici: rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi (RAEE)	110114, 110206, 110299, 160216, 200136	R13	100	600	30
5.19	Apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC (RAEE)	160216, 200136	R13	100	20	2
6.1	Rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici	020104, 150102, 170203, 191204, 200139	R13	200	600	30
7.1	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali	170101, 170102, 170103, 170107, 170802, 170904, 200301	R13	50	25	3
9.1	Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno	030101, 030105, 030199, 150103, 170201, 191207, 200138, 200301	R13	2.000	600	70

2.2 l'attività svolta presso l'impianto, con riferimento alle tipologie di cui all'Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5.02.1998, consiste in:

2.2.1 Tipologia 3.1: messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi per la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica mediante selezione per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche (R4):

- oli e grassi <0,1% in peso;
- PCB e PCT <25 ppb;
- inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati max 1% in peso come somma totale;
- solventi organici <0,1% in peso;
- polveri con granulometria <10 µ non superiori al 10% in peso delle polveri totali;
- non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
- non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi.

Le operazioni di selezione e cernita vengono effettuate sia manualmente che con l'ausilio di gru a polipo e/o muletto. All'occorrenza su questa tipologia viene effettuata un'operazione di riduzione volumetrica utilizzando un mulino a martelli;

2.2.2 Tipologia 3.2 (CER 120199, 150104, 170401, 170403, 170404, 170406, 170407): messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi per la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica mediante selezione eventuale, trattamento a secco o ad umido per l'eliminazione di materiale e/o sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche (R4):

- oli e grassi <2% in peso;
- PCB e PCT <25 ppb;
- inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati <5% in peso come somma totale;
- solventi organici <0,1% in peso;
- polveri con granulometria <10 µ non superiori al 10% in peso delle polveri totali;
- non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
- non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi.

Le operazioni di selezione e cernita vengono effettuate sia manualmente che con l'ausilio di gru a polipo e/o muletto. All'occorrenza su questa tipologia viene effettuata un'operazione di riduzione volumetrica utilizzando un mulino a martelli;

2.2.3 Tipologia 1.1: messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi da sottoporre esclusivamente a stoccaggio provvisorio prima dell'avvio ad altri impianti di recupero autorizzati, mantenendo in uscita il medesimo CER utilizzato in ingresso;

2.2.4 Tipologia 3.2 (CER 100899, 110501, 110599, 120103, 120104, 170402, 191002, 191203, 200140): messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi da sottoporre esclusivamente a stoccaggio provvisorio prima dell'avvio ad altri impianti di recupero autorizzati, mantenendo in uscita il medesimo CER utilizzato in ingresso;

2.2.5 Tipologia 5.7: messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi da sottoporre esclusivamente a stoccaggio provvisorio prima dell'avvio ad altri impianti di recupero autorizzati, mantenendo in uscita il medesimo CER utilizzato in ingresso;

2.2.6 Tipologia 5.8: messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi da sottoporre esclusivamente a stoccaggio provvisorio prima dell'avvio ad altri impianti di recupero autorizzati, mantenendo in uscita il medesimo CER utilizzato in ingresso;

2.2.7 Tipologia 5.16: messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi da sottoporre esclusivamente a stoccaggio provvisorio prima dell'avvio ad altri impianti di recupero autorizzati, mantenendo in uscita il medesimo CER utilizzato in ingresso (RAEE);

2.2.8 Tipologia 5.19: messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi da sottoporre esclusivamente a stoccaggio provvisorio prima dell'avvio ad altri impianti di recupero autorizzati, mantenendo in uscita il medesimo CER utilizzato in ingresso (RAEE);

2.2.9 Tipologia 6.1: messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi da sottoporre esclusivamente a stoccaggio provvisorio prima dell'avvio ad altri impianti di recupero autorizzati, mantenendo in uscita il medesimo CER utilizzato in ingresso;

2.2.10 Tipologia 7.1: messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi da sottoporre esclusivamente a stoccaggio provvisorio prima dell'avvio ad altri impianti di recupero autorizzati, mantenendo in uscita il medesimo CER utilizzato in ingresso;

2.2.11 Tipologia 9.1: messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi da sottoporre esclusivamente a stoccaggio provvisorio prima dell'avvio ad altri impianti di recupero autorizzati, mantenendo in uscita il medesimo CER utilizzato in ingresso.

3. PRESCRIZIONI ED ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

3.1 entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno devono essere versati, a favore della Provincia di Milano, i diritti di iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano l'autosmaltimento ed il recupero dei rifiuti di cui all'art. 216, comma 3, del d.lgs. 152/06, seguendo i criteri fissati dall'art. 1 del d.m. 350/98, in relazione ai quantitativi massimi annui (t/a) complessivi di rifiuti da sottoporre ad operazioni di recupero e di messa in riserva, così come riportati al precedente punto. Il mancato versamento del diritto

di iscrizione determinerà, senza alcun ulteriore avviso o provvedimento, immediata ed automatica sospensione dell'iscrizione al sopraccitato Registro Provinciale, facendosi presente che l'eventuale attività di recupero rifiuti, svolta a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui non è stato effettuato il pagamento, sino alla data di regolarizzazione, sarà da considerarsi come non autorizzata;

- 3.2** la gestione deve essere effettuata nel totale rispetto degli obblighi e modalità stabilite dagli artt. 214 e 216 del d.lgs. 152/06, dal d.m. 5.02.1998 e da altre specifiche normative e regolamentazioni riguardanti l'attività in argomento e, in ogni caso, deve avvenire senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, e in particolare:
- a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
 - b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
- E' inoltre fatto obbligo all'Impresa di osservare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e dalle disposizioni vigenti, che si intendono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l'efficacia dell'iscrizione, con particolare riguardo a quelle in materie di tutela dell'ambiente ed igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro;
- 3.3** fermo restando l'ottemperanza a quanto riportato al precedente punto **3.2** l'impianto deve essere gestito nel rispetto di quanto contenuto nell'istanza, con riferimento a quanto previsto dagli artt. 214 e 216 del d.lgs. 152/06, dal d.m. 5.02.1998 e negli elaborati tecnici (descrittivi e grafici) allegati alla stessa, autorizzati con il presente provvedimento e delle condizioni, prescrizioni ed adempimenti riportati nell'Allegato Tecnico;
- 3.4** prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante la procedura di acquisizione del relativo formulario di identificazione o scheda SISTRI e/o di idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, ai sensi dell'art. 8 del d.m. 5.02.1998. Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;
- 3.5** qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia di Milano entro e non oltre 24 ore, trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione o della scheda SISTRI;
- 3.6** presso l'impianto non possono essere ritirati rifiuti putrescibili e/o maleodoranti o contenitori contenenti o contaminati da tali tipologie di rifiuti;
- 3.7** l'impianto deve essere dotato di idoneo sistema di pesatura dei rifiuti in ingresso e/o in uscita e delle m.p.s./EoW ottenute dall'attività svolta presso il sito ed in particolare per i rifiuti in arrivo la verifica del peso va eseguita anche su singoli colli;
- 3.8** le operazioni di messa in riserva (R13) e di recupero (R4) dei rifiuti non pericolosi, dovranno essere effettuate unicamente nelle aree individuate nella planimetria "*Tav. n. 1 - Planimetria insediamento produttivo con lay-out aree e schema fognario - datata agosto 2013*";
- 3.9** sui rifiuti in ingresso costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi, ivi compresi i RAEE, deve essere garantita la sorveglianza radiometrica, così come stabilito dal decreto legislativo n. 230 del 17.03.1995 e nel rispetto delle modalità stabilite dall'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Lombardia n. 56671 del 20.06.1997 e relativi allegati (B.U.R.L. n. 29 del 14 luglio 1997) o di successive regolamentazioni regionali;
- 3.10** nell'eventualità che durante le fasi di accettazione dei rifiuti la verifica sulla radioattività desse esito positivo, si dovranno attivare le procedure predisposte secondo quanto previsto dai d.lgs. 230/95 e 52/07 e dal Piano redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 52/07, dando immediata comunicazione agli Enti competenti;
- 3.11** con riferimento a quanto riportato nella comunicazione ex art. 216 del d.lgs. 152/06 ed a quanto previsto dalla vigente regolamentazione nazionale in materia, si fa presente che presso l'insediamento in oggetto i rottami di ferro, acciaio e alluminio, inclusi i rottami di leghe di alluminio rientranti nel regolamento (UE) n. 333/2011 del 31.03.2011 ed i rifiuti di rame rientranti nel regolamento (UE) n. 715/2013 del

25.07.2013, cessano di essere considerati rifiuti allorché, all'atto della cessione dal produttore ad un altro detentore, sono soddisfatte tutte le condizioni riportate nei suddetti regolamenti comunitari, fermo restando che preventivamente l'Impresa dovrà essere in possesso di sistemi di gestione validati da organismi di certificazione secondo quanto previsto dagli stessi. Per tutte le altre tipologie di rottami ferrosi e non ferrosi il recupero è comunque subordinato al rispetto di quanto previsto nelle specifiche tipologie **3.1** e **3.2** del d.m. 5.02.1998;

- 3.12** nel caso in cui l'Impresa non sia in possesso di sistemi di gestione validati da organismi di certificazione per ottenere End of Waste o perda detti requisiti, le tipologie di rottami rientranti nei Regolamenti (UE) n. 333/2011 del 31.03.2011 e (UE) n. 715/2013 del 25.07.2013, manterranno la qualifica di rifiuti; pertanto presso l'impianto potrà essere svolta sugli stessi esclusivamente la messa in riserva (R13), a condizione che la presente autorizzazione consenta lo svolgimento del solo stoccaggio provvisorio e non di detta operazione al servizio di quella di recupero (R4);
- 3.13** l'Impresa dovrà tenere presso l'impianto, a disposizione degli Enti di controllo:
- 3.13.1** originale dell'attestazione, rilasciata da organismo preposto riconosciuto, atta a dimostrare la conformità del sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 6 del regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011;
 - 3.13.2** originale dell'attestazione, rilasciata da organismo preposto riconosciuto, atta a dimostrare la conformità del sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 5 del regolamento (UE) n. 715/2013 del Consiglio del 25 luglio 2013;
 - 3.13.3** le norme tecniche di settore (CECA, AISI, CAEF, UNI, ecc.) per le materie prime secondarie in uscita ottenute da recupero di rifiuti non rientranti nel campo di applicazione dei regolamenti (UE) 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011 e (UE) 715/2013 del Consiglio del 25 luglio 2013;
 - 3.13.4** procedura per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti radioattive, predisposto secondo quanto previsto dai d.lgs. 230/95 e 52/07 e dal Piano redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 52/07, il quale dovrà essere mantenuto aggiornato;
- 3.14** ogni partita di rottami metallici assoggettati ai regolamenti (UE) n. 333/2011 e (UE) n. 715/2013 del 25.07.2013, che hanno cessato la qualifica di rifiuti (EoW), al momento dell'invio ai detentori successivi deve essere altresì accompagnata dalla dichiarazione di conformità predisposta dal produttore (gestore impianto) secondo il modello previsto rispettivamente dall'allegato III o dall'allegato II ai sopraccitati regolamenti comunitari;
- 3.15** i materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti (EoW o m.p.s.), devono essere depositati separatamente in aree dotate di idonea cartellonistica che identifichi in maniera univoca la loro tipologia e classificazione; è vietata la commistione, anche in fase di preparazione dei carichi da destinare agli utilizzatori finali, e deve essere garantita tracciabilità dei vari flussi dalla ricezione al conferimento presso terzi;
- 3.16** i materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti (EoW o m.p.s.) dovranno essere depositati, nel rispetto dei volumi/quantitativi massimi riportati nell'istanza, esclusivamente nelle aree dedicate ed individuate nella planimetria "*Tav. n. 1 - Planimetria insediamento produttivo con lay-out aree e schema fognario - datata agosto 2013*";
- 3.17** i rifiuti identificati con i CER 150105 e 150106, rientranti nella tipologia 1.1 dell'Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5.02.1998, possono essere ritirati e sottoposti a messa in riserva (R13) a condizione che gli stessi siano costituiti da rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati (composti da soli tali materiali), anche di imballaggi, nel rispetto altresì delle limitazioni imposte al punto 1.1.b), rientranti nella voce "impurezze". Pertanto è vietato il ritiro di rifiuti di imballaggi in più materiali diversi (poliaccoppiati con plastica e/o alluminio, plastica, legno, metalli, ecc.) da quelli precedentemente identificati;
- 3.18** per i RAEE, così come definiti dal d.lgs. 151/05, l'Impresa, presso l'impianto può effettuare esclusivamente operazioni di messa in riserva (R13);

- 3.19** la raccolta e lo stoccaggio provvisorio (R13) dei RAEE da sottoporre ad operazioni di trattamento presso impianti di terzi deve essere effettuata adottando criteri che garantiscano la protezione delle apparecchiature dismesse durante il trasporto e durante le operazioni di carico e scarico;
- 3.20** le apparecchiature RAEE non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero, in particolare devono essere evitate lesioni ai circuiti frigoriferi e alle pareti, nel caso di frigoriferi, congelatori, condizionatori, ecc., per evitare il rilascio nell'atmosfera dei refrigeranti o degli oli, nonché ai tubi catodici, nel caso di televisori e computer. Le sorgenti luminose di cui al punto 5 dell'allegato 1B del d.lgs. 151/05, durante le fasi di raccolta, stoccaggio e movimentazione, devono essere mantenute integre per evitare la dispersione di polveri e vapori contenuti nelle apparecchiature stesse, anche attraverso l'impiego di appositi contenitori che ne assicurino l'integrità;
- 3.21** la movimentazione dei RAEE deve avvenire:
- utilizzando idonee apparecchiature di sollevamento;
 - rimuovendo eventuali sostanze residue rilasciabili dalle apparecchiature stesse;
 - assicurando la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili;
 - mantenendo l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti;
 - evitando operazioni di riduzione volumetrica prima della messa in sicurezza;
 - utilizzando modalità conservative di caricamento dei cassoni di trasporto;
- 3.22** la movimentazione e lo stoccaggio delle apparecchiature RAEE e dei componenti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e profondi;
- 3.23** durante la movimentazione e lo stoccaggio provvisorio (R13) dei RAEE devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;
- 3.24** i settori di conferimento e di stoccaggio dei RAEE dismessi devono essere provvisti di superfici impermeabili;
- 3.25** il settore di stoccaggio delle apparecchiature RAEE dismesse deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia. Nel caso di apparecchiature contenenti sostanze pericolose, tali aree devono essere contrassegnate da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per il comportamento, per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente;
- 3.26** nell'area di stoccaggio delle apparecchiature RAEE dismesse devono essere adottate procedure per evitare di accatastare le apparecchiature senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità delle stesse;
- 3.27** deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire gli specifici rifiuti, evitando rilasci nell'ambiente, ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro;
- 3.28** l'impianto RAEE deve essere dotato di:
- bilance per misurare il peso dei rifiuti trattati;
 - adeguato sistema di canalizzazione a difesa delle acque meteoriche esterne;
 - adeguato sistema di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche con separatore delle acque di prima pioggia, da avviare all'impianto di trattamento;
 - superfici resistenti all'attacco chimico dei rifiuti;
 - copertura resistente alle intemperie per le aree di conferimento, di messa in sicurezza e di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche;
- 3.29** i rifiuti non pericolosi provenienti da terzi posti in messa in riserva (R13) dovranno essere sottoposti alle operazioni di recupero (R4) presso il proprio sito o destinati ad impianti di recupero di terzi entro massimo sei (6) mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto, mentre i rifiuti in deposito

temporaneo, derivanti dalle operazioni svolte presso l'impianto, dovranno essere destinati a soggetti terzi, regolarmente autorizzati, entro massimo un (1) anno dal loro ottenimento;

- 3.30** le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dal ricevimento, dallo stoccaggio provvisorio, dalle attrezzature e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sui rifiuti, devono essere pavimentate e/o impermeabilizzate e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta;
- 3.31** le aree di ricevimento e stoccaggio provvisorio devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti;
- 3.32** i basamenti di tutte le sezioni dell'impianto ed in particolare quelle destinate alle aree di transito, di sosta e di carico/scarico degli automezzi, devono essere pavimentate ovvero impermeabilizzate qualora sia richiesto dalle caratteristiche del rifiuto, e devono essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantirne la resistenza e la tenuta;
- 3.33** le aree funzionali dell'impianto utilizzate per le operazioni di messa in riserva (R13) devono essere adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli indicanti la denominazione dell'area, la natura e la pericolosità dei rifiuti depositati; devono inoltre essere apposte tabelle riportanti le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione. Le aree dovranno inoltre essere facilmente identificabili, anche mediante apposizione di idonea segnaletica a pavimento;
- 3.34** l'Impresa deve rispettare le norme tecniche di cui all'Allegato 5 del d.m. 5.02.1998, e più precisamente:
- 3.34.1** l'impianto deve essere provvisto di:
- a) adeguato sistema di canalizzazione e raccolta delle acque meteoriche;
 - b) adeguato sistema di raccolta dei reflui; in caso di stoccaggio di rifiuti che contengono sostanze oleose nelle concentrazioni consentite dal presente decreto, il sistema di raccolta e allontanamento dei reflui deve essere provvisto di separatori per oli; ogni sistema deve terminare in pozzetti di raccolta "a tenuta" di idonee dimensioni, il cui contenuto deve essere avviato agli impianti di trattamento;
 - c) idonea recinzione;
- 3.34.2** nell'impianto devono essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime. Deve essere distinto il settore di conferimento da quello di messa in riserva;
- 3.34.3** la superficie del settore di conferimento deve essere pavimentata e dotata di sistemi di raccolta dei reflui che in maniera accidentale possano fuoriuscire dagli automezzi e/o dai serbatoi. La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;
- 3.34.4** il settore della messa in riserva deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto individuata dal presente decreto ed opportunamente separate;
- 3.34.5** l'area deve avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta «a tenuta» di capacità adeguate, il cui contenuto deve essere periodicamente avviato all'impianto di trattamento;
- 3.34.6** i rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dai rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero e destinati allo smaltimento, da quelli destinati ad ulteriori operazioni di recupero. Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero;
- 3.34.7** la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi. Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; nel caso di formazione di emissioni gassose o polveri l'impianto deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse;
- 3.34.8** i contenitori o serbatoi fissi o mobili utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto;

- 3.34.9** i contenitori e i serbatoi devono essere provvisti di sistema di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento;
- 3.34.10** i recipienti fissi o mobili, utilizzati all'interno degli impianti, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni;
- 3.34.11** i rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi. Lo stoccaggio dei fusti o cisternette deve essere effettuato all'interno di strutture fisse, la sovrapposizione diretta non deve superare i tre piani. I contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione (passo d'uomo), l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati.
- 3.34.12** lo stoccaggio in cumuli di rifiuti che possano dar luogo a formazioni di polveri deve avvenire in aree confinate; tali rifiuti devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili;
- 3.35** la quantità di rifiuti non pericolosi messi in riserva presso gli impianti che effettuano anche le altre operazioni di recupero non può eccedere, in un anno la quantità di rifiuti che può essere sottoposta ad attività di recupero nell'impianto stesso;
- 3.36** presso l'impianto dovrà essere sempre presente materiale assorbente e relativo contenitore chiudibile per il confinamento, in situazioni di emergenza, di sostanze liquide inquinanti eventualmente versate a terra e/o particolarmente maleodoranti;
- 3.37** l'Impresa dovrà dotarsi di idonei contenitori chiusi ermeticamente per il confinamento di rifiuti accidentalmente sversati e raccolti o nel caso di ritrovamento di frazioni di rifiuti indesiderati tra quelli accettati che possono comportare rischio di percolamento o fenomeni maleodoranti;
- 3.38** la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione, informato circa la pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l'inalazione;
- 3.39** le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi che trasportano rifiuti devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata. I residui derivanti da tali operazioni sono da considerarsi rifiuti di cui andrà effettuata la classificazione ai sensi della vigente normativa in materia;
- 3.40** i rifiuti sottoposti presso l'insediamento esclusivamente alle operazioni di messa in riserva (R13), dovranno essere inviati, nel completo rispetto di quanto stabilito dal d.lgs. 152/06 e dal d.m. 5.02.1998, ad idonei impianti che svolgono effettivamente attività di recupero di materia (R4), operanti in procedura semplificata ex art. 216 del d.lgs. 152/06, ovvero in procedura ordinaria ex art. 208 del d.lgs. 152/06 o in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale (Titolo III-bis - Parte Seconda del d.lgs. 152/06), a condizione che gli stessi svolgano ed ottengano m.p.s., End of Waste o prodotti usualmente commercializzati, nella stretta osservanza di quanto stabilito dal d.m. 5.02.1998;
- 3.41** l'Impresa è comunque soggetta alle disposizioni in campo ambientale, anche di livello regionale, che hanno tra le finalità quella di assicurare la tracciabilità dei rifiuti stessi e la loro corretta gestione, assicurando il regolare rispetto dei seguenti obblighi:
- 3.41.1** tenuta della documentazione amministrativa costituita dai registri di carico e scarico di cui all'art. 190 del d.lgs. 152/06 e dei formulari di identificazione rifiuto di cui al successivo articolo 193, nel rispetto di quanto previsto dai relativi regolamenti e circolari ministeriali;
- 3.41.2** qualora la Società sia soggetta, ovvero voglia adempiere in forma volontaria, alla gestione amministrativa dei rifiuti (alternativa ai registri di carico e scarico e ai formulari) mediante il Sistema di controllo della tracciabilità (SISTRI) di cui agli artt. 188-bis e 188-ter del d.lgs. 152/06 e del d.m. 18.02.2011, n. 52, entro la data di completa operatività dello stesso, dovrà iscriversi ed attuare gli adempimenti e le procedure previste da detta norma e dai regolamenti attuativi;
- 3.41.3** iscrizione all'applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale di cui all'art. 18, comma 3, della l.r. 26/03) attraverso la richiesta di credenziali da inoltrare all'Osservatorio Provinciale sui

Rifiuti e compilazione della scheda impianti secondo le modalità e tempistiche stabilite dalla d.g.r. n. 2513/2011;

- 3.42** i rifiuti in uscita dal centro, accompagnati dal formulario di identificazione o dalla scheda movimentazione SISTRI, devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero di materia, evitando ulteriori passaggi ad impianti di sola messa in riserva; quelli decadenti dalle operazioni di recupero svolte presso il sito devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti di messa in riserva (R13) e/o di deposito preliminare (D15), se non collegati a terminali di smaltimento di cui ai punti da D1 a D13 dell'allegato B e/o di recupero di cui ai punti da R1 a R9 dell'allegato C alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06. Per i soggetti che svolgono attività regolamentate dall'art. 212 del citato decreto legislativo gli stessi devono essere in possesso di iscrizioni rilasciate ai sensi del d.m. 406/98;
- 3.43** devono essere evitate emissioni in atmosfera, anche solo diffuse, di qualsiasi sostanza inquinante e/o maleodorante;
- 3.44** dovranno essere mantenute libere, qualora previste dal progetto, le caditoie adibite alla raccolta delle acque meteoriche e dovranno essere previsti periodici interventi di pulizia delle stesse. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria dovranno essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell'esecuzione;
- 3.45** dovranno essere mantenute libere, qualora previste dal progetto, le caditoie interne recapitanti nella vasca a tenuta o i pozzetti ciechi, per la raccolta degli eventuali liquidi sversati; queste ultime dovranno essere periodicamente verificate ed i rifiuti liquidi raccolti dovranno essere gestiti in conformità alla Parte Quarta del d.lgs. n.152/06. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria dovranno essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell'esecuzione;
- 3.46** durante la gestione dell'impianto dovranno essere rispettate le normative in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, prevedendo anche la delimitazione delle aree di lavoro e di circolazione delle persone e dei mezzi meccanici di movimentazione e trasporto;
- 3.47** qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 e relativi regolamenti attuativi, l'esercizio delle operazioni autorizzate con il presente provvedimento è subordinato al possesso della ricevuta di avvenuta regolare presentazione della segnalazione certificata di inizio attività prevista dall'art. 4, comma 1, del suddetto decreto legislativo, rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano, o di Certificato di Prevenzione Incendi, in corso di validità;
- 3.48** la cessazione dell'attività svolta presso l'impianto in oggetto, la variazione del nominativo del legale rappresentante, del direttore tecnico responsabile dell'impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, ivi comprese le deleghe in materia ambientale ed il trasferimento della sede legale, devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia di Milano, al Comune di Cologno Monzese, all'A.R.P.A. - Dipartimento di Milano ed all'A.S.L. territorialmente competenti;
- 3.49** in caso di cessione a qualsiasi titolo dell'attività di gestione dell'impianto autorizzato, il cessionario, almeno 30 giorni prima della data di efficacia della cessione, deve chiedere alla Provincia di Milano la volturazione della presente autorizzazione, a pena di decadenza, fermo restando che di ogni danno causato da condotte poste in essere fino alla data di notifica dell'atto di volturazione risponde il soggetto cedente, anche attraverso le garanzie già prestate. La notifica dell'atto provinciale di voltura sarà subordinata all'accettazione di appendice alla garanzia finanziaria prestata dal soggetto titolare della presente autorizzazione;
- 3.50** in caso di cessione, nell'atto di trasferimento dell'impianto autorizzato o in altro idoneo documento sottoscritto (con firme autenticate), deve essere attestato che l'immobile/impianto viene acquisito dal subentrante in condizioni di assenza di inquinamento/contaminazione e di problematiche di natura ambientale comunque connesse all'attività pregressa ivi svolta; in caso contrario dovranno essere indicati fatti e circostanze diverse;

- 3.51** in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, effettuate dall'interessato attraverso dichiarazione sostitutiva di certificazione e atti di notorietà, verranno adottati i provvedimenti di cui al comma 4, dell'art. 216, del d.lgs. 152/06 e si applicheranno le sanzioni previste per legge;
- 3.52** ai sensi dell'art. 177, comma 4, del d.lgs. 152/2006 e dell'art. 1, comma 1, del d.m. 5.02.1998, l'Impresa è tenuta a procedere, in caso di cessazione dell'attività autorizzata, al ripristino finale ed al recupero del sito in accordo con le previsioni urbanistiche vigenti, presupposto per lo svincolo della garanzia fidejussoria prestata, previo invio a recupero/smaltimento di tutti i rifiuti giacenti, da documentarsi all'Autorità competente ed agli Organi di controllo, nonché alla presentazione, alla Provincia di Milano, al Comune di Cologno Monzese ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Milano, di un piano di indagine ambientale la cui esecuzione è sottoposta a preventiva approvazione.

IL RESPONSABILE SERVIZIO
COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI
P.i. Piergiuseppe Sibilìa



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

Data 30.04.2014

Protocollo 4534 Fascicolo 2.10\2014\195

Pagina 1

ALLEGATO TECNICO D SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA

Ragione Sociale	NUOVA CAVALIERE SRL
Indirizzo Sede Legale	Milano – Viale Monza n. 200
Indirizzo Impianto	Cologno Monzese (MI) – Via Bilbao n. 3/A
Attività	<i>Commercio all'ingrosso di minerali metalliferi, di metalli ferrosi e prodotti semilavorati</i>
Gestore dell'Impianto	Michele Cavaliere in qualità di Consigliere dell'Impresa

1. DESCRIZIONE DELLO SCARICO E DELL'ATTIVITA'

- 1.1. L'Impresa dichiara di svolgere attività di deposito e recupero di rifiuti speciali non pericolosi (messa in riserva R13 delle tipologie 1.1, 3.1, 3.2, 5.7, 5.8, 5.16, 5.19, 6.1, 7.1, 9.1, di cui al DM 5/2/98 - recupero R4 delle tipologie 3.1, 3.2 di cui al DM 5/2/98). L'insediamento produttivo è costituito da una superficie coperta totale pari a 219 mq (di cui 89 mq per alloggi/uffici e 130 mq per attività produttive), nonché da una superficie scoperta pari a 2.566 mq, totalmente impermeabilizzata.
- 1.2. Dalla planimetria presentata contestualmente all'istanza si evince che l'Impresa presenta un solo punto di scarico in pubblica fognatura, indicato con il codice S1, costituito da:
- acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici;
 - acque meteoriche derivanti dal dilavamento delle superfici scolanti; tali acque vengono raccolte da un sistema di caditoie e griglie ed inviate in due vasche di laminazione poste in serie del volume totale pari a 100 mc; successivamente le acque di prima e seconda pioggia vengono recapitate ad un disoleatore in continuo con filtro a coalescenza e quindi pompate nella rete fognaria pubblica ad una portata massima di 6 l/sec.
- Le acque meteoriche decadenti dalle coperture vengono smaltite localmente tramite 4 pozzi perdenti.
- 1.3. L'Impresa considerato che il materiale in deposito sul piazzale potrebbe, con il continuo dilavamento del materiale stoccato in cumuli, generare scarichi di acque meteoriche, anche di seconda pioggia, contaminate, al fine di tutelare la falda acquifera, ha previsto la

volanizzazione come sopra descritto e come indicato nella D.G.R. del 21.06.2006 n. 8/2772 che avverrà tramite pompaggio ad una portata controllata massima di 6 l/sec.

- 1.4. L'approvvigionamento idrico dichiarato dall'Impresa è pari a 100 m³/anno ed avviene per mezzo di pubblico acquedotto.
- 1.5. Acquisita come facente parte integrante del presente Allegato, in quanto riportante il sistema di fognatura da autorizzarsi, la planimetria come di seguito indicata "Tavola 01 avente ad oggetto *"PLANIMETRIA INSEDIAMENTO PRODUTTIVO CON LAY-OUT AREE E SCHEMA FOGNARIO"* dell'agosto 2013."

2. PARERI OBBLIGATORI E ISTRUTTORIA TECNICA

- 2.1. Acquisito il parere espresso da AMIACQUE con nota del 04.03.2014 (Prot. n. 6126), trasmesso all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano – Azienda Speciale in data 07.03.2014 (Prot. Ufficio Ambito n. 2279), il cui contenuto tecnico si intende qui interamente richiamato.
- 2.2. Vista la nota di ARPA del 15.06.2012 (Prot. Prov. Mi. n. 103741) nella quale ha convenuto di non dover esprimere alcun parere per lo scarico di acque meteoriche provenienti da qualsiasi tipologia di attività.
- 2.3. Lo scarico in fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia dovrà operare in osservanza a quanto indicato nell'art. 108 del D.Lgs. 152/06, compatibilmente con la succitata nota di ARPA del 15.06.2012 (Prot. Prov. Mi. n. 103741).
- 2.4. Le acque di prima pioggia provenienti dalle superfici scolanti costituenti pertinenza di edifici ed installazioni in cui sono svolte le attività di deposito di rifiuti, centro di raccolta e/o trasformazione degli stessi, deposito di rottami e deposito di veicoli destinati alla demolizione sono soggette, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b), del R.R. n. 4/2006, alla disciplina dello smaltimento stabilita in materia dal Regolamento citato.
- 2.5. Ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato A della D.G.R. 8/2772, le acque di seconda pioggia relative alle superfici scolanti interessate alla disciplina delle prime piogge, sono soggette alla medesima disciplina di queste ultime.
- 2.6. Ai sensi dell'art. 3, comma 2 del R.R. n. 4/2006 le acque di lavaggio delle superfici scolanti interessate dalla disciplina delle prime piogge sono soggette alla medesima regolamentazione di queste ultime.
- 2.7. L'afflusso di acque meteoriche nelle reti fognarie pubbliche, laddove non espressamente necessario, produce effetti negativi che si ripercuotono sul corretto funzionamento degli impianti di trattamento e sulla qualità dei corsi d'acqua ricettori e che quindi risulta opportuno provvedere alla riduzione delle portate di acque meteoriche drenate dal sistema di raccolta.
- 2.8. Gli scarichi dei servizi igienici sono da considerarsi all'origine acque reflue domestiche, così come definite dall'art. 74, comma 1, lettera g) del D.lgs. 152/06 s.m.i. e dall'art. 5, comma 1 del R.R. 3/06 e sono sempre ammessi se effettuati in reti fognarie e pertanto non sono da

autorizzare, così come stabilito dagli artt. 107, comma 2 e 124, comma 4 del citato D.lgs. 152/06 s.m.i., purchè siano esercitati nel rispetto del “*Regolamento del Servizio Idrico Integrato*”.

- 2.9. L’Impresa NUOVA CAVALIERE S.R.L. è autorizzata a scaricare in rete fognaria pubblica le acque meteoriche di prima e seconda pioggia derivanti dal dilavamento delle superfici scolanti presso l’insediamento produttivo ubicato in Via Bilbao n. 3/A nel Comune di Cologno Monzese (MI).
- 2.10. L’Ufficio d’Ambito della Provincia di Milano – Azienda Speciale, ferma restando la responsabilità di AMIACQUE per il rilascio delle sotto riportate prescrizioni tecniche, potrà procedere, anche in fase di rinnovo dell’Autorizzazione Unica Ambientale, ad imporre prescrizioni maggiormente restrittive.

3. PRESCRIZIONI E LIMITAZIONI

- 3.1. Le acque meteoriche di prima e seconda pioggia autorizzate allo scarico in pubblica fognatura con il presente Allegato sono le acque che confluiscono nel punto di scarico con il codice S1 indicato nella relazione tecnica allegata alla domanda di autorizzazione e ubicato in via Bilbao.
- 3.2. Secondo quanto previsto dall’art. 107, comma 1 del D.lgs. 152/06 s.m.i., fermo restando l’inderogabilità dei valori limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell’allegato 5 alla parte III del D.lgs. 152/06 e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della tabella 5 del medesimo allegato 5, alla tabella 3, lo scarico in fognatura delle acque di prima e seconda pioggia di cui al punto 3.1 deve essere conforme ai valori limite di emissione adottati dall’Autorità d’Ambito indicati nel “*Regolamento del Servizio Idrico Integrato*”.
- 3.3. Lo scarico dovrà essere esercitato nel rispetto del “*Regolamento del Servizio Idrico Integrato*” che pertanto è da considerarsi parte integrante del presente Allegato nelle parti non in contrasto con quanto espressamente autorizzato.
- 3.4. Entro 90 giorni dal ricevimento dell’autorizzazione, il Gestore dell’Impianto dovrà installare idonei pozzetti di campionamento, ove non fossero già presenti, su ognuna delle reti di raccolta separata, prima della commistione con reflui di origine diversa, nonché immediatamente a monte del pozzetto di allaccio con la rete fognaria pubblica, che si ricorda devono avere le caratteristiche previste dal Regolamento Locale d’Igiene e del “*Regolamento del Servizio Idrico Integrato*” (apertura di almeno cm 50 x 50, soglia di scarico posizionata 50 cm sopra il fondo del pozzetto, soglia di ingresso 1 DN sopra la soglia di scarico).
- 3.5. Il Gestore dell’Impianto è responsabile del corretto dimensionamento degli impianti di trattamento delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia.
- 3.6. Il Gestore dell’Impianto è responsabile della manutenzione degli impianti di trattamento delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia; la manutenzione dovrà essere effettuata con regolarità e dovrà essere tenuto un apposito registro di gestione dell’impianto di depurazione, riportante le attività di conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria, riportando gli esiti dei controlli interni effettuati, la data e la firma di chi ha effettuato l’intervento e che dovrà essere messo a disposizione dell’Autorità di controllo.

- 3.7. Il Gestore dell’Impianto dovrà segnalare all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano - Azienda Speciale e ad AMIACQUE ogni interruzione dell’attività degli impianti di trattamento delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia in caso di guasto ovvero manutenzione.
- 3.8. Le superfici scolanti e comunque tutte le superfici soggette a dilavamento meteorico devono essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare il più possibile l’inquinamento delle acque.
- 3.9. Nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente, a secco, eventualmente con idonei materiali assorbenti.
- 3.10. Tutti gli scarichi dovranno essere presidiati da idonei strumenti di misura, in alternativa potranno essere ritenuti idonei sistemi di misura delle acque di approvvigionamento, in tal caso lo scarico si intenderà di volume pari al volume di acqua approvvigionata, comunque sia tutti i punti di approvvigionamento idrico dovranno essere dotati di idonei strumenti di misura dei volumi prelevati posti in posizione immediatamente a valle del punto di presa e prima di ogni possibile derivazione.
- 3.11. Gli strumenti di misura di cui ai punti precedenti devono essere mantenuti sempre funzionanti ed in perfetta efficienza, qualsiasi avaria, disfunzione o sostituzione degli stessi deve essere immediatamente comunicata all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano - Azienda Speciale e ad AMIACQUE. Qualora gli strumenti di misura dovessero essere alimentati elettricamente, dovranno essere dotati di conta ore di funzionamento collegato all’alimentazione elettrica dello strumento di misura, in posizione immediatamente a monte dello stesso, tra la rete di alimentazione e lo strumento oppure di sistemi di registrazione della portata.
- 3.12. Il Gestore dell’Impianto dovrà adottare tutte le misure necessarie onde evitare un aumento anche temporaneo dell’inquinamento.
- 3.13. Il Gestore dell’Impianto dovrà presentare nuova domanda di autorizzazione allo scarico per ogni diversa destinazione od ampliamento o ristrutturazione dell’insediamento.
- 3.14. Il Gestore dell’Impianto dovrà notificare al soggetto autorizzante ogni variazione intervenuta nel ciclo tecnologico e/o nelle materie prime adoperate.
- 3.15. Il Gestore dell’Impianto dovrà segnalare tempestivamente al soggetto autorizzante ogni eventuale incidente, avaria od altro evento eccezionale, che possano modificare, qualitativamente o quantitativamente, le caratteristiche degli scarichi.
- 3.16. Il Gestore dell’Impianto dovrà notificare al soggetto autorizzante ogni eventuale trasferimento della gestione o della proprietà dell’insediamento.
- 3.17. Tutti i rifiuti generati dall’attività esercitata e dalle operazioni gestionali e manutentive condotte presso l’insediamento devono essere smaltiti in conformità alle normative vigenti di cui alla parte IV del D.lgs. 152/2006.
- 3.18. Il presente Allegato e la planimetria già indicata fra le premesse al presente atto – “Tavola 01 avente ad oggetto *“PLANIMETRIA INSEDIAMENTO PRODUTTIVO CON LAY-OUT AREE*

E SCHEMA FOGNARIO” dell’agosto 2013 - devono essere tenute a disposizione presso l’insediamento produttivo.”

- 3.19. Il Gestore dell’Impianto oggetto del presente Allegato è tenuto al pagamento delle tariffe di depurazione e fognatura vigenti.

4. CONTROLLI

- 4.1. L’Ufficio d’Ambito della Provincia di Milano – Azienda Speciale potrà procedere - anche in futuro - sia direttamente sia per il tramite di AMIACQUE, alla verifica dei presupposti tecnici dichiarati dal Gestore dell’Impianto nonché alla sussistenza degli stessi per tutta la durata dell’Autorizzazione Unica Ambientale, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 128 e ss. del D.lgs. 152/06 s.m.i.
- 4.2. L’Ufficio d’Ambito della Provincia di Milano – Azienda Speciale, in quanto Autorità competente ai sensi dell’art. 129 del D.lgs. n. 152/2006, è autorizzato ad effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all’accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nel presente atto autorizzativo e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il Gestore dell’Impianto è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l’accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.
- 4.3. **L’Ufficio d’Ambito della Provincia di Milano - Azienda Speciale procede, ai sensi degli artt. 130 e 133 del D.lgs. n. 152/2006, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente allegato facente parte integrante dell’Autorizzazione Unica Ambientale e in caso di violazione delle disposizioni legislative e dei regolamenti vigenti, alla diffida e secondo la gravità dell’infrazione, chiede all’Autorità competente che si proceda alla sospensione o alla revoca dell’Autorizzazione Unica Ambientale limitatamente allo scarico in pubblica fognatura, ferma restando l’applicazione delle norme sanzionatorie amministrative e penali di cui al titolo V della parte terza del D.lgs. 152/2006.**
- 4.4. L’Ufficio d’Ambito della Provincia di Milano – Azienda Speciale ai sensi dell’art. 107, comma 1 del D.lgs. 152/2006 s.m.i., su proposta di AMIACQUE, si riserva di modificare i limiti di accettabilità in funzione della capacità dell’impianto di trattamento acque reflue e degli obiettivi di qualità del corpo idrico ricettore.
- 4.5. Secondo quanto previsto dal Regolamento d’Igiene del Comune di Cologno Monzese e dal Regolamento Locale d’Igiene Tipo della Regione Lombardia devono essere garantiti i requisiti di sicurezza dei manufatti interrati.

Il Direttore dell’Ufficio d’Ambito
della Provincia di Milano - Azienda Speciale
(*Dott.ssa Karin Eva Imparato*)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile dell’istruttoria: Ing. Giovanni Mazzotta



Data 07 agosto 2014
Protocollo 170959 fascicolo 9.3\2014\93
Pagina 1

Allo Sportello Unico per le Attività Produttive S.U.A.P.
di Cologno Monzese
suap.comunecolognomonzese@legalmail.it

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.Lgs. 59/2013, art. 4 c.7, alla Ditta Nuova Cavaliere s.r.l. con sede legale a Milano - V.le Monza n. 200 - ed insediamento in Comune di Cologno Monzese - Via Bilbao n. 3/A - per le operazioni di recupero rifiuti e per lo scarico in fognatura delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia derivanti dal dilavamento delle superfici scolanti. Trasmissione Autorizzazione Unica Ambientale.

Con la presente si trasmette il provvedimento in oggetto ai fini del rilascio all'impresa istante.
Per determinare la decorrenza degli effetti dell'atto, si richiede di comunicare la data del provvedimento di rilascio alla scrivente Autorità nonché ad ARPA e agli altri Enti interessati che codesto SUAP vorrà individuare.

In attesa di riscontro da parte di codesto S.U.A.P. si inviano cordiali saluti.

IL DIRETTORE DEL
SETTORE MONITORAGGIO GIURIDICO E
AUTORIZZAZIONI UNICHE AMBIENTALI
Avv. Patrizia Trapani
firmato digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Allegati:

1. Autorizzazione Unica Ambientale R.G. n. 8119/2014 del 07/08/2014;
2. planimetria;
3. allegato tecnico rifiuti;
4. allegato tecnico D.

Pratica trattata da: Luisa Basilico l.basilico@provincia.milano.it tel. 02.7740.6204



Città di
Cologno Monzese



Area: AFFARI GENERALI
Servizio SUAP Sportello Unico Attività Produttive

Responsabile: Enrico Mautone
Pratica trattata da: Dott. Gianpiero Vergata – tel 02.25308.708

Cologno Monzese, 10.09.2014

e. p.c.

Prot. n. 27618

Pratica S.U.A.P. 94_13

Spett.le
Soc. NUOVA CAVALIERE S.R.L.
inviata alla casella PEC:
testa@pec.ecosphera.net

All'Area qualità ambiente ed Energia della
Provincia di Milano
inviata alla casella PEC:
protocollo@pec.provincia.milano.it

All' A.S.L. Milano
inviata alla casella PEC:
scia.asl.milano@pec.regione.lombardia.it

All'A.R.P.A. Milano
inviata alla casella PEC:
dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it

All'A.T.O. Provincia di Milano
inviata alla casella PEC:
atoprovinciadimilano@legalmail.it

Al Servizio Ecologia
S E D E

Oggetto: RILASCIO Autorizzazione Unica Ambientale - Comune di Cologno Monzese - insediamento di Via Bilbao n. 3/a – per le operazioni di recupero rifiuti e per lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia derivanti dal dilavamento delle superfici scolanti, relativa all'attività di "recupero e commercio di rottami non ferrosi" (Pratica S.U.A.P. n. 94/13).

In riscontro alla Vs. istanza, pervenuta in data 04.07.2013 – Prot. n. 21758, tendente ad ottenere il rilascio dell'A.U.A. citata in oggetto, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13.03.2013 n. 59, unitamente alla presente si trasmette l'Autorizzazione Dirigenziale raccolta generale n. 8119/2014 del 07.08.2014 - Prot. n. 170726/2014 - fasc. 9.3 / 2014 / 48, comprensiva dei relativi allegati che formano parte integrante e sostanziale della stessa, emessa dalla Provincia di Milano e pervenuta in data 25.08.2014 con nota registrata al n. 26042 del Prot. Gen. di questo Ente.

Distinti saluti.


IL RESPONSABILE DEL SUAP
Enrico Mautone
(Firmata Digitalmente)

PLANIMETRIA GENERALE - Scala 1 : 200



COPERTURE

AREA N.	TIPOLOGIA	OPERAZIONI DI RECUPERO	SUPERFICIE mq	VOLUME mc
1	3.1	R4	119	/
1A	MPS/EOW		150	750
2	3.1	R4	40	/
3	3.1	R13	230	460
4	7.1	R13	20	3
5	3.2	R4	30	/
6	3.2	R4	20	/
7	3.2	R13	20	30
8	5.16	R13	6	30
9	5.19	R13	6	2
10	5.8	R13	6	10
11	5.7	R13	3	3
12	6.1	R13	16	30
13	1.1	R13	16	30
14	9.1	R13	20	70
15	3.1	R4	117	/
16	3.1	R13	40	50
17	3.1	R4	142	/
17A	MPS/EOW		120	600
18	3.2	R4	20	/
19	3.1	R4	10	/
20	3.2	R4	40	/
21	/	deposito temporaneo	10	/



LEGENDA SCHEMA FOGNARIO

- Tubazione acque meteoriche piazzali
- Tubazione acque meteoriche copertura
- Tubazione acque reflue civili
- Tubazione di allacciamento acque miste
- Pluviale a piede colonna
- Colonna scarichi reflui civili
- Caditoia raccolta acque pluviali
- Griglia raccolta acque meteoriche
- Pozzetto ispezione e campionamento
- Pozzetto ispezione
- Pozzo a tenuta per reflui civili
- Pozzo perdente
- Cameretta di alloggiamento sifone con ispezione a monte dell'allacciamento fognario comunale
- Pozzo a tenuta per recupero acque meteoriche con pompa di rilancio
- Disoleatore in continuo con filtro a coalescenza

NUOVA CAVALIERE Srl
 insediamento via Bilbao 3/A - Cologno Monzese (MI)
 Rinnovo comunicazione ex art.216 del d.Lgs. 152/06
 Planimetria insediamento produttivo con lay-out
 aree e schema fognario

N. ELABORATO
01

IL TECNICO
 IL LEGALE RAPPRESENTANTE

DATA
 agosto 13

SCALA
 1 : 200

ARCHIVIO
 F:\N\NUOVA CAVALIERE\disegni\Planifil
 0813 NuovaCavaliere_AT.dwg

ecosphera
 ECOSPHERA s.r.l.
 via Malogno n. 2
 25036 Palazzolo s/O (BS)
 tel. 030.7402007
 fax 030.7402017
 info@ecosphera.net

Il presente documento non potrà essere copiato, riprodotto o altrimenti pubblicato in tutto o in parte, senza il consenso scritto della società Ecosphera s.r.l., ogni utilizzo non autorizzato sarà perseguito a norma di legge.



Data 31/12/2014

Protocollo 266197/2014 fasc. 9.3/2014/48

Citare sempre il fascicolo nelle eventuali risposte

v Pagina 1

Spett.le
Nuova Cavaliere S.r.l.
info@pec.nuovacavaliere.eu

e p.c.
Al SUAP di Cologno Monzese
suap.comunecolognomonzese@legalmail.it

Spett.le
ATO Provincia di Milano
atoprovinciadimilano@legalmail.it

Spett.le
Comune di Cologno Monzese
protocollo.comunecolognomonzese@legalmail.it

Spett.le
A.R.P.A. - Dipartimento di Milano
U.O. Rifiuti
dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it

Spett.le
Banca di Credito Cooperativo di Sesto San Giovanni
V.le Antonio Gramsci n.202
20099 Sesto San Giovanni
08865.bcc@actaliscertymail.it

Oggetto: D.lgs. 59/2013 Autorizzazione Unica Ambientale, RG. n. 8119/2014 del 7/08/2014 – Società Nuova Cavaliere S.r.l. con sede legale in Milano - Viale Monza n. 200 ed insediamento in Cologno Monzese (MI) - Via Bilbao n. 3/A. Accettazione fidejussione n. 01/2660/41 del 28.11.2014, appendice alla fidejussione n. 01/2660/41 del 22.12.2014 emesse da Banca di Credito Cooperativo di Sesto San Giovanni a fronte dell'Autorizzazione Dirigenziale n. R.G. 8119/2014 del 7/08/2014

Richiamata l'Autorizzazione Dirigenziale n. **RG 8119/2014 del 7/08/2014** avente ad oggetto "Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.Lgs. 59/2013, art. 4 c.7, alla Ditta Nuova Cavaliere s.r.l. con sede legale a Milano – V.le Monza n. 200 - ed insediamento in Comune di Cologno Monzese – Via Bilbao n. 3/A - per le operazioni di recupero rifiuti e per lo scarico in fognatura delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia derivanti dal dilavamento delle superfici scolanti", rilasciata dal SUAP di Cologno Monzese il 10/09/2014 (prot. SUAP n. 27618 del 10/09/2014).

Viste

- la polizza fidejussoria n. 01/2660/41 emessa da Banca di Credito Cooperativo di Sesto San Giovanni in data 28/11/2014 e trasmessa con nota del 1/12/2014 acquisita agli atti provinciali in pari data, prot. prov.le n. 246768;

Data 31/12/2014

Protocollo 266197/2014 fasc. 9.3/2014/48

Pagina 2



Provincia
di Milano

- la successiva modifica delle condizioni contrattuali con appendice di polizza n. 01/2660/41 del 22.12.2014, trasmessa con nota del 23/12/2014 acquisita agli atti provinciali in pari data, prot. prov.le n. 263381.

Vista la nota di riscontro del Settore Rifiuti, bonifiche e A.I.A. del 29/12/2014 (prot. prov.le n. 265396).

Preso atto quindi che la sopracitata polizza fidejussoria integrata dall'appendice è conforme alle disposizioni indicate dalla D.G.R. 19.11.2004 n. 7/1946 e pertanto viene accettata dalla scrivente amministrazione provinciale.

Dato atto che la presente nota viene trasmessa all'Impresa Nuova Cavaliere S.r.l. ed agli altri soggetti in indirizzo per essere conservata, in allegato alla Autorizzazione Dirigenziale n. R.G. 8119/2014 del 7/08/2014 a comprova dell'efficacia, a tutti gli effetti, del provvedimento stesso e va esibita, se richiesta, agli organi preposti al controllo. Si precisa, infine, che nell'appendice n. 01/2660/41 del 22/12/2014 sono stati riportati correttamente gli estremi dell'autorizzazione e l'efficacia della garanzia finanziaria, che non erano stati indicati correttamente nel testo della polizza fidejussoria.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE DEL
SETTORE MONITORAGGIO GIURIDICO E
AUTORIZZAZIONI UNICHE AMBIENTALI
Avv. Patrizia Trapani

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Da: Per conto di: protocollo@pec.provincia.milano.it <posta-certificata@legalmail.it>
Inviato: mercoledì 31 dicembre 2014 11:39
A: info@pec.nuovacavaliere.eu
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: D.lgs. 59/2013 Autorizzazione Unica Ambientale, RG. n. 8119/2014 del 7/08/2014 ? Società Nuova Cavaliere S.r.l. con sede legale in Milano - Viale Monza n. 200 ed insediamento in Cologno Monzese (MI) - Via Bilbao n. 3/A. Accettazione fid
Allegati: daticert.xml; postacert.eml (96,1 KB)
Firmato da: posta-certificata@legalmail.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 31/12/2014 alle ore 11:38:59 (+0100) il messaggio "D.lgs. 59/2013 Autorizzazione Unica Ambientale, RG. n. 8119/2014 del 7/08/2014 – Società Nuova Cavaliere S.r.l. con sede legale in Milano - Viale Monza n. 200 ed insediamento in Cologno Monzese (MI) - Via Bilbao n. 3/A. Accettazione fidejussione n. 01/2660/41 del 28.11.2014, appendice alla fidejussione n. 01/2660/41 del 22.12.2014 emesse da Banca di Credito Cooperativo di Sesto San Giovanni a fronte dell'Autorizzazione Dirigenziale n. R.G. 8119/2014 del 7/08/2014#150290684#" è stato inviato da "protocollo@pec.provincia.milano.it" indirizzato a: info@pec.nuovacavaliere.eu

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 1110972139.660734012.1420022339975vliaspec07@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione

Legalmail certified email message

On 2014-12-31 at 11:38:59 (+0100) the message "D.lgs. 59/2013 Autorizzazione Unica Ambientale, RG. n. 8119/2014 del 7/08/2014 – Società Nuova Cavaliere S.r.l. con sede legale in Milano - Viale Monza n. 200 ed insediamento in Cologno Monzese (MI) - Via Bilbao n. 3/A. Accettazione fidejussione n. 01/2660/41 del 28.11.2014, appendice alla fidejussione n. 01/2660/41 del 22.12.2014 emesse da Banca di Credito Cooperativo di Sesto San Giovanni a fronte dell'Autorizzazione Dirigenziale n. R.G. 8119/2014 del 7/08/2014#150290684#" was sent by "protocollo@pec.provincia.milano.it" and addressed to: info@pec.nuovacavaliere.eu

The original message is attached with the name **postacert.eml** or **D.lgs. 59/2013 Autorizzazione Unica Ambientale, RG. n. 8119/2014 del 7/08/2014 – Società Nuova Cavaliere S.r.l. con sede legale in Milano - Viale Monza n. 200 ed insediamento in Cologno Monzese (MI) - Via Bilbao n. 3/A. Accettazione fidejussione n. 01/2660/41 del 28.11.2014, appendice alla fidejussione n. 01/2660/41 del 22.12.2014 emesse da Banca di Credito Cooperativo di Sesto San Giovanni a fronte dell'Autorizzazione Dirigenziale n. R.G. 8119/2014 del 7/08/2014#150290684#**.

Message ID: 1110972139.660734012.1420022339975vliaspec07@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission